

NUOVA CORIGLIANO

Direttore Giulio Iudicissa

“Fusione a freddo” e vuoti normativi di Gianfranco Macri

(Docente Diritto Università Salerno)

A pochi giorni dal fatidico referendum consultivo sulla fusione tra Corigliano e Rossano, mi permetto di svolgere una brevissima riflessione inerente alcuni aspetti normativi della vicenda. Il quadro generale ci presenta un sistema verticale di regole partorito negli anni '90, il cui apporto (filtrato dalla legge Cost. n. 3/2001) è finalizzato, attraverso la valorizzazione dello strumento della partecipazione, a includere la cittadinanza nei processi di razionalizzazione territoriale (art. 133, comma 2° Cost. – legge n. 56/2014). Il referendum consultivo del 22 ottobre prossimo (originato dalla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13) «trova [certamente] fondamento negli articoli 2 e 3 della Costituzione» (sentenza n. 256/1989), nel senso che, la *partecipazione* della cittadinanza alle dinamiche di trasformazione dei territori non può prescindere né dai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.), né dalla messa in atto di comportamenti trasformativi finalizzati a produrre “azioni vantaggiose” (Bobbio) aventi come scopo il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2° Cost.). Attenzione però: non c'è partecipazione se non c'è *responsabilità*. E qui emerge uno dei limiti maggiori insiti nello strumento referendario, specie se di natura

consultiva, (dunque giuridicamente non vincolante ma capace comunque di produrre orientamenti, “spinte gentili” all'azione di governo) ora messo nelle mani dei coriglianesi e rossanesi. Mi riferisco all'assenza (sopravvenuta) del quorum di validità che rischia di assegnare alle *minoranze vincitrici* (intese come sommatoria dell'azione dei vari gruppi di interesse) il potere di incidere sull'assetto politico generale (di ciò che resta e di ciò che si andrà a realizzare se vince il “SI”), alterando il circuito della rappresentanza. I quorum rappresentano dei “correttori” (v. art. 75, comma 4° Cost.) in grado di mitigare la portata (a volte) dirompente che *tutti* gli strumenti di democrazia diretta portano in dote, essendo frequente – soprattutto all'interno di quei contesti sociali a basso grado di familiarità con tali dispositivi (referendum consultivo incluso) – che il fattore “identitario” (elemento tra i più caratterizzanti la democrazia diretta in quanto serve a “fare squadra”), azionato, com'è logico, da soggetti percepiti come prevalenti ma sovente di piccole dimensioni, produca condizioni di esasperata separazione e tensione tra i governati, nonché soluzioni (o indicazioni) politiche non corroborate da adeguate maggioranze. La legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (già citata e da cui tutto ha origine), conteneva, guarda caso, questi correttori. Com'è noto, però, il legislatore regio-

nale ha pensato bene, (a procedura in corso) di intervenire nel corpo vivo della norma eliminando il quorum di validità. Bene avrebbe fatto, invece, a confermare l'impostazione originaria ex art. 44 (legge cit.) dove, senza distinguere tra tipologie di referendum si stabiliva che: «(...) *il parere popolare su quanto sottoposto a referendum [è] favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta*». Ciò avrebbe potuto meglio valorizzare il significato responsabile di questo potente strumento di democrazia mantenendolo ancorato ai canoni della ragionevolezza. Aver, di converso, previsto – ai fini dell'accoglimento della proposta referendaria – la *sola «maggioranza dei voti validamente espressi (...) anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto»* (legge regionale n. 9 del 1° marzo 2016, che modifica e integra l'art. 44 cit.), sebbene compensata (!) dalla soppressione (di cui all'art 44, comma 2 cit.) delle parole che rinviano alla determinazione «*dell'intero bacino elettorale*» (art. 16 della legge regionale n. 43 del 27 dicembre 2016), significa non solo non aver risolto *normativamente* l'ipotesi *concreta* della possibile presenza di distinti esiti elettorali all'interno dei due territori, ma addirittura favorito la possibilità di consegnare nelle

mani di probabili minoranze il potere di incidere sulle sorti del futuro “comune destino” amministrativo.

Tutto ciò, a mio modo di vedere, configura un quadro fortemente inficiato da elementi di illegittimità.

Della Pace e della Guerra di Giulio Iudicissa

Nel travaglio del presente, travaglio che le previsioni di agenzie, sindacati e centri studi dichiarano di lunga durata e di gravità severa, il nostro comprensorio e la comunità che lo vive avevano bisogno di una tregua, che, ritemperando e rasserenando, indicasse la costruzione di un futuro possibile. Si è preferita, invece, e da più parti, una strada accidentata, raramente o eccezionalmente percorsa, nell'ultimo mezzo secolo, in tutta la penisola. Alla fusione dei comuni di Corigliano e di Rossano si poteva anche pensare, ma in tempi più maturi, secondo modalità più prudenti e procedure dal profilo più chiaramente legittimo.

C'era una richiesta di pace, sincera, unanime. Ci ritroviamo lacerati, con la guerra nel cuore.

Nota a commento delle 'Parole che non vanno in ferie' delle Monache Agostiniane di Rossano

(I testi sono stati pubblicati nei numeri precedenti)

di Giulio Iudicissa

Chiamato, da quale voce non so, sono giunto alla vostra dimora, Suore care, in un tiepido mattino di tarda primavera, quando colori e profumi annunciano speranza di vita finalmente bella e rinnovata. E la porta, austera e pur sciolta, si è aperta a me, per farmi dono d'una dolce parola e di un gesto affettuoso.

Son tornato e ritornato e, sempre, nel semplice incontro o nella misteriosa preghiera, ho ritrovato un battito di cuore ed un soffio di pace, in un tempo in cui più erto diventa il cammino e più assorta la mente. È stato bello ricevere e porgere, in una comunanza di sentire, tratti di storia e future attese.

Ed ecco, per un gioco di coincidenze o, meglio, per un favore della Provvidenza, mi ritrovo, ora, dilette Suore, con le vostre note aventi ad oggetto le *Parole che non vanno in ferie*.

Le dichiaro subito belle e all'apprezzamento aggiungo anche un senso di gratitudine, avendone io ricevuto compagnia e conforto, nella lettura e nella riflessione. Chi lo ha fatto, voglio dire chi le ha lette e, idealmente meditate insie-

me a me, credo ne abbia tratto sollievo e, nel contempo, abbia attinto alla freschezza di una dottrina sempre magistrale, quella della Chiesa e quella di S. Agostino.

Sono note che germogliano anche da una millenaria saggezza, note di persuasione, che, illuminate dalla Fede, invitano a rimodulare respiro e cammino ognora e, ancor di più, nella stagione estiva, allorquando, dinanzi ad una tregua consigliata dalla natura madre, si risponde, indocili, con spropositata corsa e con ritmi che offendono il sorgere e il declinare del sole e degli astri. E qui la vostra parola, Suore del silenzio e della preghiera - e pur laboriose, - s'alza sommessa e robusta, a ribadire l'umana dignità, che tale deve rimanere, al di là dello scorrere delle stagioni, perché, essa, è dono divino.

È giusto il riposo e doveroso. Esso è pausa che tutta la Creazione conosce. Serve alla natura e, dunque, al cuore. In esso ogni vivente trova ristoro alla fatica e al moto: l'affanno, che di certo fu compagno di viaggio, s'allontana e

dichiara una tregua. È questo, in fondo, il senso ultimo delle Ferie ed è questa la parola suadente, che voi, Suore prodighe, consegnate a chi viaggia per le strade del mondo, affinché non cada, affinché non scada.

Nascono così le paroline magiche e semplici, *sinergia, resilienza, sonorità, passione, scottilità* (alle quali ho dato spazio su questo giornale), quelle che non possono andare in ferie, perché non appartenenti a stagione o calendario, ma connaturate alle leggi della vita in tutte le sue espressioni. I testi sacri le confermano e la quotidiana esperienza le ripropone con solida evidenza. Stare insieme, accettare le avversità, ascoltare le voci della natura, agire col cuore, sapere attendere, ecco, non sono vezzi culturali, ma il semplice portato della millenaria, umana avventura terrena. In casa o al lavoro, nel nostro o in altro continente, nella fredda o nella calda stagione, sono il nostro bagaglio, parte di noi, pane quotidiano. Sono stato fortunato io: nell'antica casa, là dove ho mosso i primi passi, di questo pane ne ho gustato tanto.

In Italia e soprattutto nella parte meridionale l'acqua era ed è un elemento prezioso. Nell'antica Roma le fonti più importanti erano: l'altuna, Camanea, Egir, Feronia. Fu, addirittura, fatta una precisa classifica delle acque in: 'aquae marinae, aquae dulces, aqua fontana, aqua puteana, fluvialie e nivalis, fluens e stagnans, pigra, tenera, viva, calda, gelida e tepida'.

In base a tale classificazione, Vitruvio, nel suo trattato "De architectura", ne descrive le caratteristiche e ne detta la regolamentazione. Anche i Romani, come i Greci, usavano bere l'acqua tagliata col vino e ne abbassavano la temperatura, dopo averla fatta bollire, mettendola in grotte e, ove possibile, mescolandola a neve e ghiaccio. Poiché la disciplina delle acque era regolamentata dal diritto pubblico, lo Stato ne garantiva la potabilità con apposite leggi.

Il primo grande acquedotto in Roma fu quello costruito da Appio Claudio Cieco (312 a. C.), detto dell'acqua 'Claudia'. Curio Dentato Censore, fu, invece, quello che iniziò la costruzione dell'acquedotto, detto dell'"Anio vetus", poi terminato nel 271 a. C.. Il Pretore Marcio Re fu, invece, quello che realizzò nel 144 a. C. l'acquedotto detto dell'acqua 'Marcia' e nel 126 a. C. quello di 'Tepula'.

Per quanto riguarda l'acqua da utilizzare nell'irrigazione dei campi, severe leggi ne regolamentavano l'uso e Catone il Censore si rese promotore di una particolare disposizione che prevedeva, addirittura, la confi-

L'acqua nell'antica Roma

Usi Regolamenti e Acquedotti

di Domenico Brunetti

lo la parte amministrativa della gestione, ma anche quella relativa alla manutenzione.

Un apposito pretore era designato a redimere l'eventuale contenzioso. Principio, anche questo, recepito, molto più tardi, dalla vigente disposizione, che istituì i Tribunali delle acque.

Sotto Augusto Imperatore, l'uso delle acque era materia affidata ad un 'curator aquarum', scelto fra i senatori consolari.

Se l'uso delle acque riguardava una comunità, la materia era affidata e gestita da Magistrati superiori oppure da Magistrati speciali. Proprio a tale principio si ispirò la legge, quando venne istituito il Magistrato delle acque, che oggi agisce nella regolamentazione delle acque del bacino del Po.

Moltissimi furono gli acquedotti costruiti dai Romani in Italia, a cominciare da quello di Genova, di Pompei, di Pozzuoli, che alimentava la Piscina Mirabilis, di Nora, di Aquiluno lungo 14 km., di Rimini, di Alatri ad alta pressione, di Gubbio, di Narni, di Terracina, di Angitola con una galleria di km. 2,5, di Massa d'Alba, di Capistrello, di Altavilla, di Brindisi e di Termini Imerese.

sca dei terreni appartenenti a chi avesse osato irrigare i propri terreni abusivamente (Livio, XXXIX, 44-4).

L'uso delle acque comportava il pagamento del canone ad appositi censori, a cui era affidata non so-

Nuova Corigliano - Fondato da Mimmo Longo

Responsabile Don Vincenzo Longo - Autorizzazione Tribunale di Rossano N° 64 del 28.06.1995